

risulti inquinato sotto la sua vigenza, a prescindere dalla circostanza che il fatto generatore sia antecedente all'entrata in vigore del medesimo decreto.

AR

Inquinamento atmosferico. Emissioni odorigene

*TAR Veneto, sezione III,
5 maggio 2014, n. 573,
Pres. Di Nunzio, Est. Mielli*

Inquinamento atmosferico - Emissioni odorigene - Emissioni in atmosfera - Definizioni ex art. 268, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. n. 152/2006 - Limitazioni alle molestie olfattive - Prescrizione proporzionale

Anche se non è rinvenibile nella normativa nazionale vigente un riferimento espresso alle emissioni odorigene, le stesse debbono ritenersi ricomprese nella definizione di «inquinamento atmosferico» e di «emissioni in atmosfera» di cui all'art. 268, comma 1, alla lettere a) e b), D.Lgs. n. 152/2006. Vi è, pertanto, un fondamento normativo che giustifica l'imposizione di limitazioni o prescrizioni relative alle emissioni finalizzate alla prevenzione o al contenimento delle molestie olfattive alla luce della migliore tecnologia disponibile che non comporti costi eccessivi.

Posto che la molestia olfattiva intollerabile è al contempo un possibile fattore di pericolo sia per la salute umana o per la qualità dell'ambiente sia di compromissione degli altri usi legittimi dell'ambiente, in sede di rilascio dell'autorizzazione ben possono essere oggetto di valutazione anche i profili che arrecano molestie olfattive, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l'inquinamento atmosferico.

NOTA

Con la decisione in commento il TAR Veneto ha affrontato il tema delle emissioni odorigene e della loro possibile inclusione nel più ampio genus delle emissioni in atmosfera.

Il caso sottoposto al giudizio del Tribunale veneziano concerne un'autorizzazione provinciale per la modifica di uno stabilimento mediante installazione di una nuova (terza) linea per la produzione di membrane bituminose. In particolare, sulla base di molteplici segnalazioni che lamentavano la presenza di odori molesti provenienti dallo stabilimento, nel corso dell'istruttoria l'autorità competente (provincia) ha compiuto, in contraddittorio con il soggetto istante, un monitoraggio delle emissioni odorigene. Sulla base delle risultanze del monitoraggio effettuato, in sede di autorizzazione la provincia ha prescritto alla società l'esercizio contemporaneo di solo due delle tre linee totali, nonché subordinato l'esercizio simultaneo di tutte le linee produttive alla presentazione di un progetto per il trattamento degli effluenti gassosi. La società ha proposto ricorso lamentando diversi vizi di legittimità e deducendo, in particolare, la mancanza di una normativa alla quale richiamarsi per imporre limitazioni giustificate da problematiche di carattere olfattivo.

Il TAR Veneto ha, però, disatteso la richiesta di annullamento ritenendo l'operato della provincia pienamente legittimo. In particolare, pur riconoscendo la mancanza nell'ordinamento italiano di una normativa che individui limiti, metodi o parametri di misurazione, il giudice ha ritenuto il concetto di "emissione odorigena" rientrante tanto nel concetto di «inquinamento atmosferico», quanto in quello di «emissione in atmosfera» di cui all'art. 268, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. n. 152/2006. A detta del TAR, l'emissione odorigena costituisce, infatti, un possibile fattore di pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente, nonché un possibile fattore di compromissione «degli altri usi legittimi dell'ambiente». Da ciò deriva che, in sede di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della Parte V, D.Lgs. n. 152/2006, dovendo essere verificato il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l'inquinamento atmosferico, nella valutazione dell'autorità competente ben possono rientrare i profili che arrecano molestie olfattive, come avvenuto nel caso di specie. Quanto poi, nello specifico, alla

prescrizione che limitava l'esercizio dell'impianto a sole due linee produttive su tre, il TAR ha ritenuto che la stessa non violasse il principio di proporzionalità, come sostenuto dalla ricorrente, trattandosi di prescrizione a carattere temporaneo e, in concreto, esigibile dalla società ricorrente.

AR

AIA. Rapporto con l'autorizzazione alle emissioni e valori soglia previsti nell'Allegato VIII alla Parte II

TAR Friuli Venezia Giulia, sezione I, 27 maggio 2014, n. 229, Pres. Zuballi, Est. Tagliasacchi

Autorizzazione Integrata Ambientale - Inquinamento atmosferico - Autorizzazione alle emissioni - Rapporti - Valori soglia dell'Allegato VIII, Parte II, D.Lgs. n. 152/2006 - Capacità produttiva potenziale - Produzione effettiva - Sottoposizione ad AIA - Principio di precauzione

In merito al rapporto tra AIA e autorizzazione alle emissioni, da un lato il combinato disposto degli articoli 4, comma 4, lettera c), e 5, comma 1, lettera o-bis), D.Lgs. n. 152/2006, prevede che la AIA sia diretta a regolare l'esercizio degli impianti di cui all'Allegato VIII alla Parte II; dall'altro lato, l'articolo 267, comma 3, dispone che l'AIA sostituisca l'autorizzazione alle emissioni di cui alla Parte V, D.Lgs. n. 152/2006; da ciò consegue che, salve le ipotesi specificamente elencate nell'Allegato VIII, le altre attività potenzialmente produttive di emissioni sono assoggettate all'autorizzazione di cui all'articolo 269, D.Lgs. n. 152/2006.

NOTA

Nella decisione in commento, il TAR Friuli Venezia Giulia è intervenuto in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale andando a dirimere due peculiari questioni interpretative; in primo luogo ha affrontato il tema del rapporto tra la disciplina

IPPC di cui al Titolo III-bis della Parte II e quanto previsto dalla Parte V in tema di autorizzazione alle emissioni in atmosfera; in secondo luogo, il Tribunale ha offerto la propria chiave ermeneutica in ordine al concetto di «valore soglia», previsto nell'Allegato VIII alla Parte II quale criterio per delimitare il campo di applicazione della disciplina IPPC.

In estrema sintesi, la vicenda sottoposta al vaglio del TAR ha visto la società ricorrente, attiva nell'allevamento di polli da carne, proporre ricorso avverso il provvedimento provinciale di archiviazione, per incompetenza, di un procedimento volto all'emissione di un'autorizzazione ex art. 269, D.Lgs. n. 152/2006. La provincia destinataria dell'istanza, infatti, aveva sostenuto la propria incompetenza, ritenendo che l'attività svolta dalla società dovesse essere assoggettata ad AIA regionale e non ad autorizzazione ex art. 269, D.Lgs. n. 152/2006; a detta della provincia, infatti, nel caso di specie doveva trovare applicazione il criterio della «potenziale capacità produttiva» e non, invece, quello della «capacità in concreto sfruttata».

Il TAR ha rigettato il ricorso e, quanto al rapporto tra AIA e autorizzazione ex art. 269, D.Lgs. n. 152/2006, ha confermato che la disciplina di cui alla Parte V trova applicazione per tutte le ipotesi non specificamente assoggettate alla disciplina IPPC; due i riferimenti normativi richiamati dal TAR a giustificazione dell'interpretazione proposta:

- *gli artt. 4, comma 4, lettera c), e 5, comma 1, lettera o-bis), D.Lgs. n. 152/2006, che prevedono la sottoposizione ad AIA dei (soli) impianti specificamente individuati nell'allegato VIII alla Parte II;*
- *il comma 3 dell'art. 267, nel quale è previsto che l'AIA sostituisca l'autorizzazione alle emissioni di cui alla Parte V.*

Quanto, invece, all'interpretazione del concetto di «valore soglia», il collegio ha preso atto che l'Allegato VIII prevede che gli stessi «si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa»; posto questo dato normativo, tuttavia, tre sono, ad avviso del TAR, gli elementi interpretativi che, nel caso di specie, portano